



Choisissez la langue de votre document :

- [bg - български](#)
- [es - español](#)
- [cs - čeština](#)
- [da - dansk](#)
- [de - Deutsch](#)
- [et - eesti keel](#)
- [el - ελληνικά](#)
- [en - English](#)
- [fr - français](#)
- [ga - Gaeilge](#)
- [hr - hrvatski](#)
- [it - italiano \(selezionato\)](#)
- [lv - latviešu valoda](#)
- [lt - lietuvių kalba](#)
- [hu - magyar](#)
- [mt - Malti](#)
- [nl - Nederlands](#)
- [pl - polski](#)
- [pt - português](#)
- [ro - română](#)
- [sk - slovenčina](#)
- [sl - slovenščina](#)
- [fi - suomi](#)
- [sv - svenska](#)

[Indice](#) < [Precedente](#) [Seguente](#) > [Testo integrale](#)

Procedura : [2017/2122\(INI\)](#)

[\[>>> Ciclo di vita in Aula\]](#)

Ciclo del documento : A8-0365/2017

Testi presentati :

[A8-0365/2017](#)

Discussioni :

[PV 12/12/2017 - 17](#)
[CRE 12/12/2017 - 17](#)

Votazioni :

[PV 13/12/2017 - 13.6](#)

Testi approvati :

[P8_TA\(2017\)0494](#)

Testi approvati

276k

► Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia ([2017/2122\(INI\)](#))

Il Parlamento europeo,

- visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979([1](#)) ,
- viste le raccomandazioni generali della CEDAW nn. 12, 19 e 35 sulla violenza contro le donne, n. 26 sulle donne lavoratrici migranti e n. 32 sugli aspetti di genere legati allo status di rifugiate, all'asilo, alla nazionalità e all'apolidia delle donne,
- vista la risoluzione 69/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvata il 18 dicembre 2014([2](#)) , sulla tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status di immigrazione,
- vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 18 dicembre 1990([3](#)) ,
- viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza nn. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
- visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati([4](#)) e le convenzioni dell'ILO nn. 43 e 97,
- visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani([5](#)) ,
- vista la dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016([6](#)) ,
- visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, volta a garantire pace e prosperità ai popoli e al pianeta([7](#)) ,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, del 12 aprile 2011 (Convenzione di Istanbul), firmata dall'Unione il 13 giugno 2017([8](#)) ,
- visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, adottati nel 1976 e riveduti

nel 2011⁽⁹⁾,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012⁽¹⁰⁾,
- visto il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019), adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015⁽¹¹⁾,
- visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017" (Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019: riesame intermedio del giugno 2017) (SWD(2017)0254)⁽¹²⁾,
- visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle ragazze e delle donne attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020), adottato nel 2015 (SWD(2017)0182),
- viste la strategia globale sulla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR)⁽¹³⁾, e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata nel 2017, intitolata "From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy" (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia globale dell'UE)⁽¹⁴⁾,
- vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC⁽¹⁵⁾,
- vista l'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)0240) e la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385)⁽¹⁶⁾,
- visti gli orientamenti dell'Unione in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati nel 2007 e riveduti nel 2017⁽¹⁷⁾,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea intitolata "Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: Il nostro mondo, la nostra dignità,

il nostro futuro"[\(18\)](#) , adottata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione il 7 giugno 2007,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati nel 2014[\(19\)](#) ,

– vista la tutela della libertà di espressione offline e online conferita dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati nel 2013[\(20\)](#) ,

– vista la tutela internazionale della libertà di religione o di credo conferita dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Dichiarazione del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate il 21 febbraio 2011[\(21\)](#) ,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, adottati nel 2013[\(22\)](#) ,

– visti gli orientamenti dell'UE per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e riveduti nel 2012[\(23\)](#) ,

– visti il protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale[\(24\)](#) , e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

– visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati nel 2013[\(25\)](#) ,

– viste le linee direttrici dell'UE per i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani, adottate nel 2001 e rivedute nel 2009[\(26\)](#) ,

– visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, adottati nel 2005 e riveduti nel 2009[\(27\)](#) ,

– visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati nel 2008[\(28\)](#) ,

- visti gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, adottati nel 2003 e riveduti nel 2008(29) ,
- visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio(30) ,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, adottati nel 2005 e riveduti nel 2008(31) ,
- vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015(32) ,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 su "Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC"(33) ,
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 e la politica dell'Unione europea in materia(34) , nonché le precedenti risoluzioni sull'argomento,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi(35) ,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(36) ,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione(37) ,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016(38) ,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen(39) , che invita il VP/AR ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita,
- viste le sue risoluzioni d'urgenza su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
- visto il suo premio Sacharov per la libertà di pensiero, conferito nel 2016 a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar,
- visti la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta(40) , la relazione del Relatore speciale sulle questioni delle minoranze del 28 gennaio 2016 concernente le minoranze e la discriminazione di casta e sistemi analoghi di status ereditario(41) , nonché lo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione fondata sulla discendenza,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 su "Sostegno dell'UE alla Corte penale

internazionale: affrontare le sfide e superare le difficoltà(42) ,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0365/2017),

A. considerando che, a norma dell'articolo 21 TUE, l'Unione europea si adopera per una politica estera e di sicurezza comune (PESC) guidata dai principi che hanno ispirato la sua stessa creazione e che si prefigge di promuovere nel mondo democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale; che l'Unione deve aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

B. considerando che le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali attualmente perpetrate in tutto il mondo, compresi i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio, richiedono sforzi risoluti da parte dell'intera comunità internazionale;

C. considerando che il rispetto, la promozione, l'indivisibilità e la tutela dell'universalità dei diritti umani sono pietre angolari della PESC; che, dato il proprio ruolo di controllo della PESC, il Parlamento ha il diritto di essere tenuto informato e di essere consultato in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali relativi a tale politica (articolo 36 TUE);

D. considerando che la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, adottata dal Consiglio nel giugno 2016, asserisce che i diritti umani devono essere integrati in maniera sistematica in tutti gli ambiti strategici e le istituzioni, compresi il commercio internazionale e la politica commerciale;

E. considerando che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra le politiche esterne stesse, è un requisito fondamentale per il successo e l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani; che una maggiore coerenza dovrebbe consentire all'UE di reagire più rapidamente sin dai primi segni di violazioni dei diritti umani e, in alcuni casi, di anticiparne e prevenirne la perpetrazione, anche nel campo del commercio internazionale e della politica commerciale;

F. considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace incentrato sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna dell'Unione ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali;

G. considerando che l'articolo 207 TFUE prevede che la politica commerciale dell'Unione si fonda sui principi e sugli obiettivi dell'azione esterna dell'UE; che il commercio e i diritti umani possono esercitare un impatto reciproco nei paesi terzi e che, in un regime di responsabilità delle imprese quale quello attualmente proposto in seno alle Nazioni Unite e di catene di valore globali, la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle imprese; che il buongoverno e le autorità pubbliche operanti nell'interesse generale svolgono un ruolo

importante nel comportamento delle imprese; che l'Unione partecipa agli sforzi volti a elaborare un trattato vincolante in materia di imprese e diritti umani;

H. considerando che la tutela dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili, come le minoranze etniche, linguistiche e religiose, le persone con disabilità, la comunità LGBTI, le donne, i bambini, i richiedenti asilo e i migranti, merita particolare attenzione;

I. considerando che le donne e i bambini devono far fronte a minacce, discriminazione e violenza, specialmente nelle zone di guerra e sotto regimi autoritari; che la parità di genere incorpora valori europei fondamentali ed è al centro dei valori europei ed è sancita dal quadro giuridico e politico dell'Unione; che la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni;

J. considerando che spetta agli Stati la responsabilità ultima di salvaguardare tutti i diritti umani adottando e applicando trattati e convenzioni internazionali sui diritti umani, monitorando le violazioni dei diritti umani e garantendo mezzi di ricorso efficaci per le vittime;

K. considerando che un numero crescente di violazioni dei diritti umani che si configurano come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, compreso il genocidio, viene perpetrato da soggetti statali e non statali;

L. considerando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, ivi compresa la libertà di credere o di non credere, di professare o meno la religione di propria scelta, di adottare una religione, abbandonarla o cambiarla, deve essere garantita in tutto il mondo e preservata incondizionatamente, in particolare attraverso il dialogo interreligioso e interculturale; che sono diffuse le leggi che proibiscono la blasfemia e che vi sono Stati che stabiliscono punizioni che vanno dalle pene detentive alla fustigazione e alla condanna a morte;

M. considerando che la libertà di opinione e di espressione, la libertà di riunione e di associazione e lo svolgimento di processi elettorali periodici, trasparenti e autentici costituiscono elementi essenziali della democrazia; che in società fragili, tendenti al conflitto o oppressive, le elezioni possono talvolta innescare una violenza diffusa;

N. considerando che impegnarsi con i paesi terzi in tutte le sedi bilaterali e multilaterali, ad esempio nel quadro dei dialoghi sui diritti umani, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare le questioni riguardanti i diritti umani;

O. considerando che occorre mettere a disposizione risorse adeguate e utilizzarle nella maniera più efficace al fine di rafforzare la promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi;

P. considerando che l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari costituisce un diritto umano fondamentale e che la limitazione di tale accesso rappresenta una delle cause della tensione geopolitica in talune regioni;

Q. considerando che i siti del patrimonio culturale subiscono crescenti minacce sotto forma di razzie illecite e vandalismo, in particolare nel Medio Oriente;

R. considerando che l'istruzione ha un ruolo essenziale da svolgere nel prevenire le violazioni dei diritti umani e i conflitti e contribuisce a rafforzare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali all'interno di sistemi democratici; che gli istituti di istruzione che promuovono i diritti umani, il rispetto e la diversità dovrebbero essere sostenuti dagli Stati; che i canali di comunicazione, divenuti più numerosi, rappresentano uno strumento importante attraverso il quale comunicare in tempi rapidi gli abusi dei diritti umani e raggiungere un ampio numero di vittime o potenziali vittime di violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, fornendo loro informazioni e assistenza; che la raccolta di dati completi e disaggregati è essenziale per la salvaguardia dei diritti umani, principalmente quelli dei gruppi più vulnerabili, emarginati o a rischio di emarginazione; che anche l'uso d'indicatori appropriati rappresenta un modo efficace per valutare i progressi nel rispetto da parte degli Stati degli obblighi loro incombenti in virtù dei trattati internazionali;

Considerazioni generali

1. esprime profonda preoccupazione per l'arretramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, che continuano a essere minacciati in tutto il mondo; ricorda che l'Unione si è impegnata a promuovere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e dei valori e delle libertà fondamentali, nonché a promuovere i principi democratici, che devono essere rafforzati a livello mondiale;
2. ribadisce la propria ferma convinzione che l'Unione e i suoi Stati membri debbano perseguire attivamente il principio di integrazione dei diritti umani e della democrazia – in quanto principi fondamentali che si rafforzano a vicenda e sono centrali per l'Unione – in tutte le sue politiche, comprese quelle con una dimensione esterna, ad esempio in materia di sviluppo, migrazione, sicurezza, controterrorismo, allargamento e commercio; riafferma, a tale riguardo, l'importanza fondamentale di garantire una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e un maggior coordinamento tra le politiche esterne degli Stati membri; sottolinea che la crescente complessità dei conflitti nel mondo impone una collaborazione e un approccio globali, univoci e incisivi a livello internazionale; ricorda che il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di accrescere la propria influenza internazionale quale attore credibile e legittimo è ampiamente influenzato dalla sua capacità di far progredire i diritti umani e la democrazia internamente ed esternamente, in linea con gli impegni sanciti nei suoi trattati istitutivi;
3. sottolinea l'importanza di una cooperazione rafforzata tra la Commissione, il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Parlamento e le delegazioni dell'Unione allo scopo di promuovere e assicurare una voce coerente e unitaria a favore dei diritti umani e dei principi democratici; sottolinea inoltre l'importanza di un forte impegno per la promozione di tali valori nelle sedi internazionali, anche attraverso un coordinamento tempestivo a livello dell'Unione e un approccio attivo durante i negoziati; incoraggia l'Unione, in tale contesto, a lanciare e copatrocinare risoluzioni nonché a intensificare la pratica delle iniziative transregionali nel quadro di tutti i meccanismi delle Nazioni Unite sui diritti umani;
4. si compiace che nel 2016 lo Stato di diritto, i principi democratici e le violazioni dei diritti umani siano stati periodicamente discussi in Aula, trattati in varie risoluzioni parlamentari e affrontati nelle riunioni delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari;
5. mette in risalto l'attività della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI), che

mantiene strette relazioni di lavoro con il SEAE, le altre istituzioni dell'UE, la società civile, le istituzioni multilaterali per i diritti umani e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani;

6. ricorda che nel 2016 la sottocommissione DROI ha elaborato tre relazioni, rispettivamente incentrate sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi, sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi e sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione; invita la Commissione ad adottare misure concrete a seguito di queste relazioni d'iniziativa;

7. osserva che nel 2016 numerose missioni della sottocommissione DROI si sono recate in diversi paesi con l'obiettivo di raccogliere e scambiare informazioni con gli attori governativi e non governativi locali impegnati in difesa dei diritti umani, presentando la posizione del Parlamento e incoraggiando un miglioramento della tutela e del rispetto dei diritti umani;

Affrontare le sfide in materia di diritti umani

8. manifesta profonda preoccupazione per il numero crescente di attacchi nei confronti delle minoranze religiose, che sono spesso perpetrati da soggetti non statali come l'ISIS/Daesh; deplora che molti paesi abbiano e applichino leggi anti-conversione e anti-blasfemia, limitando di fatto la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione delle minoranze religiose e degli atei fino a privarli del tutto di tali libertà; chiede misure volte a proteggere le minoranze religiose, i non credenti e gli atei che sono vittime di leggi sulla blasfemia e invita l'UE e gli Stati membri ad avviare discussioni politiche per abrogare tali leggi; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rafforzare il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso nei rapporti con i paesi terzi; chiede un'azione concreta a favore dell'effettiva attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, anche garantendo la formazione sistematica e coerente del personale dell'UE presso le sedi centrali e le delegazioni; appoggia pienamente la pratica dell'UE di assumere il ruolo di guida per quanto riguarda le risoluzioni tematiche sulla libertà di religione e di credo presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sostiene appieno l'attività di Ján Figel, inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione;

9. ribadisce che la libertà di espressione online e offline costituisce una componente essenziale di ogni società democratica, in quanto alimenta una cultura del pluralismo che conferisce alla società civile e ai cittadini la facoltà di chiamare i governi e dirigenti a rispondere delle loro decisioni, e sostiene il rispetto dello Stato di diritto; sottolinea che la limitazione della libertà di espressione online o offline, ad esempio mediante la rimozione di contenuti online, deve avvenire solo in circostanze eccezionali prescritte dalla legge e giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo; sottolinea pertanto che l'UE dovrebbe intensificare gli sforzi per promuovere la libertà di espressione attraverso le sue politiche e strumenti esterni; rinnova il proprio appello all'UE e agli Stati membri affinché rafforzino il monitoraggio di tutti i tipi di restrizione della libertà di espressione e dei mezzi di informazione nei paesi terzi e condannino tempestivamente e sistematicamente tali limitazioni, e ricorrano a tutti i mezzi e gli strumenti diplomatici disponibili per eliminare tali restrizioni; sottolinea l'importanza di garantire un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline e di controllarne regolarmente l'impatto; condanna la morte e l'incarcerazione di numerosi giornalisti e blogger nel 2016 e invita l'UE a proteggerli efficacemente; si compiace del nuovo

strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), inaugurato nel 2016 con l'obiettivo specifico di formare le delegazioni dell'UE e i soggetti attivi nel settore dei mezzi di informazione nei paesi terzi circa le modalità di applicazione degli orientamenti; sottolinea l'importanza di denunciare e condannare i discorsi di odio e di incitamento alla violenza su internet e altrove, in quanto costituiscono una minaccia diretta nei confronti dello Stato di diritto e dei valori incarnati dai diritti umani;

10. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la società civile, ivi comprese le organizzazioni di ispirazione religiosa, è sempre più spesso oggetto di attacchi in tutto il mondo, attraverso, tra l'altro, un numero crescente di leggi repressive adottate in ogni parte del mondo con il pretesto di combattere il terrorismo; sottolinea che il fenomeno del restringimento dello spazio della società civile riguarda il mondo intero; ricorda che una società civile indipendente svolge un ruolo essenziale nella difesa e nella promozione dei diritti umani e nel funzionamento delle società democratiche, promuovendo in particolare la trasparenza, la responsabilità e la separazione dei poteri; invita l'Unione e gli Stati membri a monitorare costantemente e a segnalare i casi di violazione della libertà di riunione e di associazione, comprese le varie forme di divieto e limitazione imposte alle organizzazioni della società civile e alle loro attività, come ad esempio leggi che mirano a limitare lo spazio della società civile o a promuovere le ONG finanziate dai governi autoritari (organizzazioni non governative paragonate, GONGO); invita inoltre l'Unione, i suoi Stati membri e le sue delegazioni a utilizzare tutti i mezzi disponibili, come i dialoghi sui diritti umani, i dialoghi politici e la diplomazia pubblica, per denunciare sistematicamente i singoli casi di difensori dei diritti umani e attivisti della società civile a rischio, in particolare quelli privati della libertà o incarcerati arbitrariamente e/o per le loro convinzioni politiche o il loro impegno sociale, e a denunciare inequivocabilmente la repressione, la vessazione e l'uccisione di difensori dei diritti umani, inclusi quelli attivi nella sfera ambientale; chiede la creazione di un sistema volto a monitorare in maniera efficace lo spazio della società civile con parametri e indicatori chiari per garantire un ambiente giuridico propizio e favorevole per la società civile;

11. incoraggia le delegazioni dell'UE e il personale diplomatico degli Stati membri a continuare a sostenere attivamente i difensori dei diritti umani attraverso il monitoraggio sistematico dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, ove opportuno, rilasciando dichiarazioni su casi individuali; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza degli strumenti della diplomazia silenziosa; si compiace che nel 2016 l'UE abbia sollevato casi riguardanti difensori dei diritti umani in occasione di dialoghi e consultazioni a livello UE con più di 50 paesi; mette in risalto che nel 2016 il fondo di emergenza dell'EIDHR ha sostenuto oltre 250 difensori dei diritti umani a livello UE, il che costituisce un aumento del 30 % rispetto al 2015; si compiace della creazione e dell'efficace funzionamento del Meccanismo dell'UE per i difensori dei diritti umani (ProtectDefenders.eu), che è stato messo in atto dalla società civile e ha fornito un sostegno essenziale a un ampio numero di difensori dei diritti umani; esorta la Commissione a garantire il proseguimento del programma dopo ottobre 2018 e ad accrescerne le capacità, in modo da fornire maggiore sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo;

12. reputa profondamente deplorabile che in molti paesi persistano la tortura, i trattamenti inumani o degradanti e la pena di morte e invita l'Unione a intensificare gli sforzi per porvi fine; si compiace, a tale riguardo, della revisione della normativa dell'Unione relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta il SEAE e il VP/AR a impegnarsi più risolutamente nella lotta contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,

inumani o degradanti, compresa la pena di morte, attraverso maggiori sforzi diplomatici e una più sistematica presa di posizione pubblica; sottolinea in questo contesto le preoccupanti condizioni di detenzione in alcune carceri, compreso il mancato trattamento di problemi di salute, e raccomanda che il SEAE, le delegazioni dell'Unione e gli Stati membri utilizzino appieno il potenziale di tutti gli strumenti esistenti, quali gli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura; si compiace che nel dicembre 2016 l'Assemblea generale dell'ONU abbia adottato, con il sostegno di 117 paesi, la risoluzione delle Nazioni Unite riguardante una moratoria sull'uso della pena di morte; rileva che nel 2016 il numero di esecuzioni capitali nel mondo è diminuito rispetto all'anno precedente ed esprime la sua profonda preoccupazione per il fatto che il numero complessivo di esecuzioni rimane tuttavia superiore alla media registrata negli ultimi dieci anni; sottolinea che i soggetti presi di mira sono membri della società che esprimono dissenso e gruppi vulnerabili; invita i paesi che tuttora mettono in atto tale pratica ad adottare una moratoria e ad abolire la pena di morte;

13. riconosce che le moderne tecnologie di informazione e comunicazione possono rivestire un ruolo molto importante nella promozione, nella difesa e nel ripristino dei diritti umani in tutto il mondo e invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a utilizzare i loro canali d'informazione per ribadire sistematicamente, nell'ambito dei loro quadri e mandati specifici, la posizione del Parlamento sulle diverse problematiche in materia di diritti umani, contribuendo nel contempo all'efficacia e alla visibilità degli sforzi comuni dell'Unione; manifesta preoccupazione per il crescente ricorso a talune tecnologie di sorveglianza informatica a duplice uso ai danni di politici, attivisti e giornalisti; si compiace, a tale riguardo, del lavoro attualmente svolto dalle istituzioni dell'Unione per aggiornare il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(43) ; condanna fermamente il crescente numero di difensori dei diritti umani che devono affrontare minacce digitali, compreso il danneggiamento dei dati attraverso la confisca delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati; esprime preoccupazione per la cancellazione da parte di piattaforme online di prove video legittime relative a potenziali crimini di guerra come parte della rimozione da dette piattaforme di contenuti e propaganda di natura terroristica;

14. manifesta preoccupazione per la crescente privatizzazione dello Stato di diritto online, ove imprese private prendono decisioni in merito alla limitazione di diritti fondamentali, come la libertà di parola, sulla base delle loro condizioni di servizio, anziché in conformità di leggi adottate democraticamente;

15. invita la Commissione ad adottare una direttiva di notifica e di intervento che aumenti la trasparenza e la proporzionalità delle procedure di rimozione, fornendo nel contempo mezzi di ricorso efficaci agli utenti i cui contenuti sono stati illegittimamente rimossi;

16. condanna l'uso della violenza sessuale sulle donne e le ragazze come arma di guerra, compresi gli stupri di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, le forme di persecuzione basate sul genere, la tratta, il turismo sessuale e ogni altra forma di violenza fisica, sessuale e psicologica; richiama l'attenzione sul fatto che i reati connessi al genere e i reati di violenza sessuale sono classificati nello Statuto di Roma come crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; sottolinea l'importanza di difendere i diritti delle donne, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi, attraverso la legislazione, l'istruzione e il sostegno alle organizzazioni della società civile; accoglie con

favore l'adozione del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020, che presenta un elenco circostanziato di misure tese a migliorare la situazione delle donne per quanto concerne la parità dei diritti e l'emancipazione; sottolinea l'importanza di garantirne l'efficace attuazione; si compiace inoltre dell'adozione dell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, che promuove la parità di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo; sottolinea l'importanza della ratifica e dell'attuazione effettiva, da parte di tutti gli Stati membri, della Convenzione di Istanbul; osserva che l'istruzione è lo strumento migliore per combattere la discriminazione e la violenza contro le donne e i bambini; chiede che la Commissione, il SEAE e il VP/AR rispettino più rigorosamente gli obblighi e gli impegni riguardanti i diritti delle donne nel quadro della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e incoraggia i paesi terzi a fare altrettanto; ritiene che l'Unione europea dovrebbe continuare a integrare il sostegno a favore delle donne nelle operazioni compiute nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione postbellica; ribadisce l'importanza della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza di una partecipazione sistematica, equa, piena e attiva delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nonché nelle operazioni di mantenimento della pace, nell'assistenza umanitaria, nella ricostruzione post-conflitto e nei processi di transizione democratica che portano a soluzioni politiche durature e stabili; ricorda che nel 2016 è stato conferito il premio Sacharov a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, sopravvissute alla schiavizzazione sessuale perpetrata dall'ISIS/Daesh;

17. sottolinea che un'assistenza sanitaria accessibile, l'accesso e il rispetto universale della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi, la pianificazione familiare e l'accesso a prodotti per l'igiene femminile adeguati nonché all'assistenza sanitaria materna, prenatale e neonatale e a servizi per un aborto sicuro, sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e contribuire a evitare le nascite ad alto rischio e a ridurre la mortalità neonatale e infantile; ritiene inaccettabile che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare relativamente alla loro salute e ai loro diritti sessuali e riproduttivi, rimangano a tutt'oggi un campo di battaglia ideologico; chiede che l'UE e i suoi Stati membri riconoscano il diritto inalienabile delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e alla possibilità di decidere autonomamente in tale ambito e condanna le frequenti violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compresa la negazione dell'accesso ai servizi di pianificazione familiare, ai contraccettivi e all'aborto sicuro e legale;

18. condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della norma "global gag" e le sue ripercussioni sull'assistenza sanitaria e sui diritti delle donne e delle ragazze a livello globale; ribadisce il suo appello all'UE e ai suoi Stati membri affinché colmino il divario finanziario lasciato dagli Stati Uniti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, sfruttando gli stanziamenti destinati allo sviluppo a livello nazionale e dell'UE;

19. ricorda che l'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta un principio fondamentale dell'Unione europea e degli Stati membri e che l'integrazione della dimensione di genere, così come sancito dai trattati, è uno degli obiettivi principali dell'Unione; chiede quindi alla Commissione di integrare la dimensione di genere in tutti gli atti legislativi, gli orientamenti, le azioni e i finanziamenti dell'Unione come principio cardine dell'Unione, prestando particolare attenzione alle politiche dell'Unione in materia di relazioni esterne; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'Unione e quello del consigliere principale del SEAE

per le questioni di genere, garantendo un bilancio specificamente destinato alla sua area di competenza;

20. esorta il SEAE a garantire che i risultati della 61a sessione della Commissione sulla condizione femminile (CSW) siano inclusi nelle sue politiche e forniscano un nuovo impulso alla promozione dell'emancipazione economica delle donne e al contrasto delle disparità di genere nel mondo del lavoro che cambia;

21. rileva il contributo positivo apportato dall'emancipazione delle donne al raggiungimento dello sviluppo sostenibile e di una società inclusiva, equa e pacifica; evidenzia che l'attenzione all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne è esplicita in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che sarebbe opportuno compiere maggiori sforzi al fine di assicurare la piena realizzazione dei diritti delle donne e l'effettiva attuazione delle politiche a sostegno della loro emancipazione economica e sociale e della loro partecipazione ai processi decisionali; sottolinea che occorrerebbe prestare particolare attenzione all'emancipazione delle donne indigene;

22. segnala che le donne dovrebbero essere incoraggiate a organizzarsi in sindacati e non dovrebbero essere discriminate nella ricerca di finanziamenti imprenditoriali;

23. esorta l'Unione a sostenere tutte quelle associazioni femminili che ogni giorno operano a sostegno delle donne che si trovano in contesti di crisi umanitarie e conflitti;

24. ribadisce l'urgente necessità di una ratifica universale e di un'efficace attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) e dei suoi protocolli opzionali, al fine di fornire protezione giuridica ai bambini; sottolinea che i bambini sono spesso esposti ad abusi specifici, come i matrimoni in età infantile o la mutilazione genitale, e che necessitano pertanto di maggiore protezione; sottolinea che il lavoro minorile, il reclutamento dei bambini nei conflitti armati e i matrimoni precoci e forzati rimangono questioni critiche in alcuni paesi; chiede che l'Unione consulti sistematicamente le organizzazioni locali e internazionali pertinenti per i diritti dei minori e metta in risalto, nei suoi dialoghi politici e sui diritti umani con i paesi terzi, gli obblighi di attuazione in capo agli Stati che sono parti alla Convenzione; si compiace della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia 2016-2021; chiede che l'Unione europea continui a promuovere gli strumenti dell'Unione e dell'UNICEF volti a integrare i diritti dei minori nella cooperazione allo sviluppo mediante le sue delegazioni esterne e che impartisca una formazione adeguata al personale delle delegazioni dell'Unione in tale ambito; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di proporre una strategia di largo respiro e un piano d'azione in materia di diritti dei minori per i prossimi cinque anni, per conferire priorità alla problematica dei diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'Unione; accoglie con favore il fatto che, nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo, nel 2016 sono state stanziato risorse a sostegno delle agenzie delle Nazioni Unite per mettere in atto misure mirate a favore dei diritti dei minori, che devono essere configurate in modo da ottimizzarne l'effettivo beneficio per i bambini in situazione di bisogno, in particolare nel campo dei sistemi sanitari e dell'accesso all'istruzione, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; chiede che si trovi urgentemente una soluzione alla questione dei bambini apolidi, in particolare per quelli nati fuori dal paese di origine dei loro genitori e per i bambini migranti;

25. condanna con la massima fermezza ogni forma di discriminazione, comprese quelle basate

su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali, lingua, cultura, origine sociale, casta, nascita, età, disabilità o qualsiasi altra condizione; sottolinea che l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi per eliminare ogni tipo di discriminazione, razzismo, xenofobia e altra forma di intolleranza attraverso i dialoghi politici e sui diritti umani, l'attività delle delegazioni dell'Unione e la diplomazia pubblica; sottolinea inoltre che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere la ratifica e la piena attuazione di tutte le convenzioni delle Nazioni Unite a sostegno di tale causa;

26. ribadisce che per "tratta di esseri umani" si intende il reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento; invita l'Unione e i suoi Stati membri ad adottare misure volte a scoraggiare la domanda che è alla base di tutte le forme di sfruttamento delle persone, soprattutto di donne e bambini, che porta alla tratta, mantenendo nel contempo un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime; ribadisce la necessità che tutti gli Stati membri attuino la strategia dell'Unione per l'eradicazione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/36/UE(44) al riguardo; esprime profonda preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei migranti e dei rifugiati allo sfruttamento, al traffico e alla tratta di esseri umani; sottolinea la necessità di mantenere una distinzione tra i concetti di tratta di esseri umani e traffico di migranti;

27. condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che soffrono a seguito di una discriminazione basata sulla casta e le gerarchie di casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo; ribadisce il suo invito allo sviluppo di una politica dell'Unione in materia di discriminazione legata alla casta e che l'Unione sfrutti ogni opportunità per manifestare la sua profonda preoccupazione riguardo a tali violazioni dei diritti umani; esorta l'Unione e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi e il sostegno a favore di iniziative connesse a livello di Nazioni Unite e di delegazione, mettendo in atto e sorvegliando gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, monitorando l'osservanza del nuovo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione basata sulla discendenza e sostenendo l'attuazione, da parte degli Stati, delle raccomandazioni formulate nell'ambito del meccanismo delle Nazioni Unite per i diritti umani riguardo alla questione della discriminazione legata alla casta;

28. manifesta profonda preoccupazione per il fatto che le minoranze corrono tuttora un rischio maggiore di essere discriminate e sono particolarmente vulnerabili a mutamenti e perturbazioni di carattere politico, economico, ambientale e lavorativo; osserva che molte hanno un accesso limitato o inesistente alla rappresentanza politica e sono gravemente colpite dalla povertà; sottolinea che l'Unione dovrebbe intensificare gli sforzi per porre fine alle violazioni dei diritti umani compiute ai danni delle minoranze; sottolinea che le comunità minoritarie hanno esigenze specifiche e dovrebbero vedersi garantito un pieno accesso e pari trattamento in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale;

29. accoglie con favore la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e ribadisce l'importanza della sua ratifica ed efficace attuazione da parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni dell'Unione; sottolinea che le

disabilità non privano le persone della dignità umana, il che comporta un dovere da parte dello Stato di proteggerle; sottolinea, in particolare, la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche pertinenti dell'Unione, compreso il settore della cooperazione allo sviluppo, e pone l'accento sul carattere prescrittivo e orizzontale di tale questione; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo; si compiace, a questo proposito, dell'inclusione dei diritti delle persone con disabilità nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

30. ribadisce il proprio sostegno all'introduzione sistematica di clausole sui diritti umani negli accordi internazionali tra l'Unione e i paesi terzi, compresi gli accordi commerciali e sugli investimenti; ricorda che tutti i diritti umani devono essere considerati di pari valore, in quanto indivisibili, interdipendenti e interrelati; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di tali clausole in maniera efficace e sistematica e a presentare al Parlamento relazioni periodiche sul rispetto dei diritti umani da parte dei paesi partner; invita la Commissione ad adottare un'impostazione più strutturata e strategica ai dialoghi sui diritti umani nell'ambito dei futuri accordi; è favorevole al sistema di preferenze SPG+ quale strumento per stimolare l'efficace attuazione di 27 convenzioni internazionali fondamentali sui diritti umani e le norme in materia di lavoro; sollecita la reale applicazione del SPG+ e si aspetta che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento della ratifica e i progressi compiuti nell'ambito di tale regime; ribadisce l'importanza di una corretta attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

31. ribadisce che le attività di tutte le imprese, incluse quelle europee, che operano nei paesi terzi dovrebbero essere pienamente conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani ed esorta l'Unione e i suoi Stati membri ad assicurare che ciò sia il caso; rammenta, inoltre, che è importante promuovere la responsabilità sociale delle imprese e che le imprese europee svolgano un ruolo di primo piano nella promozione di norme internazionali su imprese e diritti umani, sottolineando che la cooperazione tra le organizzazioni per i diritti umani e quelle imprenditoriali emanciperebbe gli attori locali e promuoverebbe la società civile; riconosce che le catene del valore mondiali contribuiscono al rafforzamento delle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro nonché di carattere ambientale e sociale e rappresentano opportunità e sfide riguardo al progresso sostenibile e la promozione dei diritti umani, in particolare nei paesi in via di sviluppo; chiede che l'Unione svolga un ruolo più attivo nel conseguire una gestione adeguata, equa, trasparente e sostenibile delle catene globali del valore e nel ridurre gli effetti negativi sui diritti umani, inclusa la violazione dei diritti del lavoro; sottolinea, tuttavia, che nel caso di abusi dei diritti umani legati alle imprese, si dovrebbe garantire alle vittime un accesso effettivo ai mezzi di ricorso; sollecita la Commissione a garantire che i progetti sostenuti dalla BEI siano in linea con la politica dell'Unione e con i suoi impegni in materia di diritti umani; prende atto dei negoziati in corso per un trattato volto a vincolare le società transnazionali e altre imprese commerciali al rispetto dei diritti umani; incoraggia l'Unione a partecipare in modo costruttivo a tali trattative;

32. invita l'Unione e gli Stati membri a utilizzare tutto il loro peso politico per prevenire qualsiasi atto che possa essere considerato genocidio, crimine di guerra o crimine contro l'umanità, per reagire in modo efficiente e coordinato qualora vengano perpetrati tali crimini, per mobilitare tutte le risorse necessarie ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili, anche mediante l'applicazione del principio di giurisdizione universale, e per assistere le vittime e sostenere i processi di stabilizzazione e di riconciliazione; invita la comunità internazionale a

mettere a punto strumenti volti a ridurre al minimo l'intervallo intercorrente tra allarme e reazione, come il sistema di allarme precoce dell'Unione, al fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e l'aggravarsi di conflitti violenti;

33. invita l'Unione a fornire sostegno alle organizzazioni (comprese le ONG, le organizzazioni che svolgono indagini aperte e la società civile) che raccolgono, preservano e tutelano le prove, digitali o di altro tipo, dei reati commessi, al fine di facilitare le azioni penali internazionali nei loro confronti;

34. esprime profonda preoccupazione per la distruzione di siti del patrimonio culturale di Siria, Yemen e Libia; osserva che 22 dei 38 siti del patrimonio culturale mondiale in pericolo si trovano in Medio Oriente; appoggia le attività dell'iniziativa "Patrimonio culturale" e le sue attività di accertamento in Siria e in Iraq concernenti la distruzione del patrimonio archeologico e culturale;

35. accoglie con favore gli sforzi dell'Unione a sostegno del meccanismo internazionale imparziale e indipendente (MIII) istituito dalle Nazioni Unite per prestare assistenza nelle indagini relative ai reati gravi commessi in Siria; sottolinea la necessità di istituire un meccanismo indipendente analogo in Iraq; invita l'Unione e gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto a contribuire finanziariamente al MIII;

36. condanna fermamente i crimini efferati e le violazioni dei diritti umani a opera di attori statali e non statali; inorridisce di fronte alla vasta gamma di crimini commessi, compresi omicidi, torture, stupri come arma di guerra, schiavizzazione e schiavitù sessuale, reclutamento di bambini soldato, conversioni religiose forzate e l'"epurazione" e l'uccisione sistematiche di membri di minoranze religiose; ricorda che la situazione in cui si trovano le minoranze religiose nei territori governati dall'ISIS/Daesh è stata qualificata come genocidio dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 febbraio 2015 sulla crisi umanitaria in Iraq e in Siria, in particolare nel contesto dello Stato islamico⁽⁴⁵⁾; sottolinea che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero sostenere le azioni penali nei confronti dei membri di gruppi non statali come l'ISIS/Daesh chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di conferire la giurisdizione in materia alla Corte penale internazionale (CPI) o di garantire che sia fatta giustizia mediante un tribunale ad hoc o la giurisdizione universale;

37. ribadisce il suo pieno sostegno alla CPI, allo statuto di Roma, all'ufficio del procuratore e ai suoi poteri d'iniziativa, nonché ai progressi compiuti nell'avvio di nuove indagini, che costituiscono un mezzo essenziale per combattere l'impunità degli autori di crimini atroci; invita tutti gli Stati membri a ratificare gli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione e di aggiungere i "crimini atroci" nell'elenco dei reati per i quali l'Unione è competente; condanna qualsiasi tentativo di minare la legittimità o l'indipendenza della CPI e chiede all'Unione e agli Stati membri di cooperare in modo coerente per sostenerne le indagini e le decisioni, allo scopo di porre fine all'impunità dei crimini internazionali, anche quando si tratti dell'arresto di persone ricercate dalla CPI; esorta l'Unione e gli Stati membri a garantire un sostegno costante agli esami, alle indagini e alle decisioni della CPI e a prendere provvedimenti nonché a reagire efficacemente alle istanze di non cooperazione con la CPI e prevedere finanziamenti adeguati; si compiace della riunione tenutasi il 6 luglio 2016 a Bruxelles tra i rappresentanti dell'Unione e della CPI in preparazione della riunione della seconda tavola rotonda UE-CPI istituita per consentire al personale interessato della CPI e delle istituzioni europee di individuare settori di interesse comune, scambiare informazioni

sulle attività pertinenti e garantire una migliore cooperazione tra le due parti; rileva, con profondo rammarico, i recenti annunci di ritiro dallo statuto di Roma, che rappresentano una problematica in particolare per l'accesso delle vittime alla giustizia e che dovrebbero essere fermamente condannati; ritiene che la Commissione, il SEAE e gli Stati membri debbano continuare a incoraggiare i paesi terzi a ratificare e applicare lo statuto di Roma; invita nuovamente il VP/AR a nominare un rappresentante speciale dell'Unione in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale, incaricato di promuovere, integrare e rappresentare l'impegno dell'Unione per la lotta all'impunità e nei confronti della CPI nelle politiche esterne dell'Unione; invita l'Unione e i suoi Stati membri a sostenere i meccanismi di responsabilizzazione e le risoluzioni delle Nazioni Unite nell'ambito dei consessi multilaterali dell'ONU, compreso il Consiglio dei diritti dell'uomo;

38. esorta l'Unione a incrementare gli sforzi volti a promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura a livello multilaterale e bilaterale quale principio fondamentale per il consolidamento della democrazia; incoraggia l'Unione europea a sostenere l'equa amministrazione della giustizia in tutto il mondo mediante l'assistenza ai processi di riforma legislativa e istituzionale nei paesi terzi; incoraggia altresì le delegazioni dell'Unione e le ambasciate degli Stati membri a monitorare sistematicamente i processi al fine di promuovere l'indipendenza del potere giudiziario;

39. manifesta profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti del crescente numero di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, tra cui un sempre maggior numero di donne, in quanto vittime di conflitti, persecuzioni, carenze governative, povertà, migrazione irregolare, tratta e reti di traffico di esseri umani; sottolinea la necessità urgente di compiere reali passi per far fronte alle cause profonde dei flussi migratori e trovare soluzioni a lungo termine basate sul rispetto per i diritti umani e la dignità, e dunque di affrontare la dimensione esterna della crisi dei rifugiati, anche trovando soluzioni sostenibili ai conflitti nel vicinato europeo, ad esempio mediante lo sviluppo della cooperazione e di partenariati con i paesi terzi interessati che si conformano al diritto internazionale e assicurando il rispetto dei diritti umani in tali paesi; esprime la sua profonda preoccupazione dinanzi alla violenza contro i minori migranti, inclusi i minori migranti scomparsi, non accompagnati, e chiede programmi di reinsediamento, ricongiungimento familiare e corridoi umanitari; è profondamente preoccupato per la difficile situazione e il crescente numero degli sfollati interni e chiede il loro ritorno sicuro, il loro reinsediamento o la loro integrazione locale; invita l'Unione e gli Stati membri a provvedere assistenza umanitaria nel settore dell'istruzione, degli alloggi, della sanità e per altre aree umanitarie che assistono i rifugiati più vicino ai loro paesi di origine, e a mettere in atto adeguatamente le politiche di rimpatrio; sottolinea la necessità di un approccio globale in materia di migrazione che sia basato sui diritti umani e invita l'Unione a collaborare ulteriormente con le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, i governi e le organizzazioni non governative; invita gli Stati membri ad attuare appieno il pacchetto europeo comune in materia di asilo e la legislazione comune in materia di migrazione, in particolare al fine di tutelare i richiedenti asilo vulnerabili; sottolinea che le definizioni di paesi sicuri e di paesi di origine sicuri non dovrebbero impedire l'esame individuale delle domande di asilo; mette in guardia contro la strumentalizzazione della politica estera dell'Unione come una "gestione della migrazione"; invita l'Unione e gli Stati membri a garantire la piena trasparenza riguardo ai fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione e a far sì che tale cooperazione non vada a beneficio di strutture implicate in casi di violazione dei diritti umani, ma vada di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti umani in questi paesi;

40. ritiene che la cooperazione allo sviluppo e la promozione dei diritti umani e dei principi democratici, compresi lo Stato di diritto e la buona governance, debbano andare di pari passo; ricorda, a tale proposito, che le Nazioni Unite hanno dichiarato che, senza un approccio basato sui diritti umani, non è possibile realizzare interamente gli obiettivi di sviluppo; rammenta altresì che l'Unione si è impegnata a sostenere i paesi partner, tenendo conto della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro progressi per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia;

41. segnala che la proporzione di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è più elevata tra le donne e chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi volti ad attuare misure che contrastino la povertà e l'esclusione sociale nel quadro delle proprie politiche di sviluppo.

42. ricorda che il criterio 2 della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC obbliga gli Stati membri a esaminare ogni licenza di esportazione di armi sulla base del rispetto dei diritti umani da parte del paese di destinazione; ricorda, in tale contesto, l'impegno assunto dalla Commissione nel contesto del piano d'azione dell'Unione sui diritti umani e la democrazia per quanto riguarda le forze di sicurezza e l'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani, compreso lo sviluppo e l'attuazione di una politica relativa al dovere di diligenza in tale campo;

43. ribadisce la sua richiesta di una posizione comune dell'Unione sull'uso di droni armati, in cui sia attribuita la massima importanza al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e siano trattate questioni quali il quadro giuridico, la proporzionalità, la responsabilità, la protezione dei civili e la trasparenza; esorta ancora una volta l'Unione a vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome in grado di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;

44. ritiene che l'Unione europea dovrebbe continuare a compiere sforzi per accrescere il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTI, in linea con gli orientamenti dell'Unione in materia; chiede la piena attuazione degli orientamenti, anche attraverso la formazione del personale dell'Unione nei paesi terzi; denuncia il fatto che 72 paesi configurino ancora l'omosessualità come reato ed esprime preoccupazione a fronte del fatto che 13 di tali paesi prevedano la pena di morte; ritiene che le pratiche e gli atti di violenza nei confronti degli individui in base al loro orientamento sessuale, come le ammissioni forzate della propria omosessualità, i reati generati dall'odio e discorsi di incitamento all'odio sia online che offline, così come gli stupri correttivi non debbano rimanere impuniti; prende atto della legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in alcuni paesi e ne incoraggia l'ulteriore riconoscimento; condanna le violazioni dell'integrità fisica delle donne e di persone appartenenti a minoranze; invita gli Stati a vietare tali pratiche, a perseguire i colpevoli e a offrire sostegno alle vittime;

45. ribadisce la fondamentale importanza della lotta alla corruzione, in ogni sua forma, al fine di poter salvaguardare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani; condanna fermamente qualsiasi comportamento complice di tali pratiche corrotte;

46. ricorda che la corruzione costituisce una minaccia per la parità di esercizio dei diritti umani e pregiudica i processi democratici quali lo Stato di diritto e l'equa amministrazione della giustizia; è del parere che l'Unione debba sottolineare, in tutte le piattaforme di dialogo

con i paesi terzi, l'importanza dell'integrità, della responsabilità e della corretta gestione degli affari, delle finanze e dei beni pubblici, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); raccomanda che l'Unione si avvalga delle proprie competenze per sostenere i paesi terzi in modo più coerente e sistematico nei loro sforzi tesi a contrastare la corruzione, istituendo e consolidando istituzioni anti-corruzione indipendenti ed efficaci; invita in particolare la Commissione a negoziare disposizioni per la lotta alla corruzione in tutti i futuri accordi commerciali negoziati con i paesi terzi;

47. sottolinea gli obblighi e le responsabilità fondamentali in capo agli Stati e ad altre istanze portatrici di doveri per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, la prevenzione dei loro effetti negativi sui diritti umani e la promozione della coerenza delle politiche, allo scopo di garantire che gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adeguamento agli stessi siano commisurati, sufficientemente ambiziosi, non discriminatori e conformi sotto ogni altro aspetto agli obblighi in materia di diritti umani; sottolinea che, secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2050 vi sarà un numero elevato di rifugiati ambientali; sottolinea il legame tra politiche commerciali, ambientali e in materia di sviluppo nonché gli effetti positivi e negativi che tali politiche possono avere sul rispetto dei diritti umani; accoglie con favore l'impegno internazionale teso a promuovere l'integrazione delle problematiche ambientali, delle calamità naturali e dei cambiamenti climatici nel contesto dei diritti umani;

48. sottolinea che negli ultimi anni, nei paesi in via di sviluppo, si è registrata un'impennata dell'accaparramento dei terreni; ritiene che la lotta contro lo sfruttamento e l'accaparramento delle risorse debba costituire una priorità; condanna le pratiche quali l'accaparramento di terreni e l'utilizzo indiscriminato delle risorse naturali; chiede un intervento urgente della Commissione che faccia seguito a quanto chiesto dal Parlamento europeo attraverso recenti numerose risoluzioni in materia;

49. sottolinea l'importanza di garantire che i diritti umani e l'accesso a beni e servizi, quali l'acqua e i servizi igienico-sanitari, siano coperti dalle politiche in ambito sociale, dell'istruzione, della sanità e della sicurezza;

50. invita le istituzioni internazionali, i governi nazionali, le ONG e i singoli a collaborare in modo sinergico per determinare un quadro regolamentare idoneo ad assicurare a ogni persona nel mondo l'accesso a una quantità minima d'acqua; sottolinea che l'acqua non dovrebbe essere considerata un bene commerciale, ma una questione di sviluppo e sostenibilità, e che la privatizzazione dell'acqua non esenta gli Stati membri dalle loro responsabilità in materia di diritti umani; invita i paesi nei quali l'acqua è una fonte di tensione o conflitto a cooperare per la condivisione di tale risorsa, al fine di creare una situazione vantaggiosa per tutti in termini di sostenibilità e di sviluppo pacifico della regione;

Affrontare le sfide e le attività per il sostegno della democrazia

51. sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere attivamente le istituzioni per i diritti umani democratiche ed efficaci nonché la società civile nei loro sforzi tesi a promuovere la democratizzazione; si compiace dell'assistenza inestimabile fornita alle organizzazioni della società civile in tutto il mondo dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che continua a essere lo strumento faro dell'Unione nell'attuazione della sua politica esterna in materia di diritti umani; si compiace inoltre dei costanti sforzi del Fondo europeo per la

democrazia volti a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel vicinato orientale e meridionale dell'Unione;

52. ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti appresi dalle transizioni verso la democrazia nel quadro della politica di allargamento e di vicinato potrebbero contribuire positivamente all'individuazione delle migliori pratiche che potrebbero essere utilizzate per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo;

53. ribadisce, in tale contesto, il suo invito alla Commissione affinché sviluppi orientamenti dell'Unione in materia di sostegno alla democrazia;

54. raccomanda che l'Unione intensifichi i propri sforzi per elaborare un approccio più globale ai processi di democratizzazione, di cui le elezioni libere ed eque sono solo un aspetto, al fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle istituzioni democratiche e alla fiducia dei cittadini nei processi elettorali in tutto il mondo;

55. accoglie con favore le otto missioni di osservazione elettorale (EOM) e le otto missioni di esperti elettorali (EEM) inviate in tutto il mondo dall'Unione nel 2016; sottolinea che dal 2015 l'Unione ha inviato 17 EOM e 23 EEM; ribadisce la propria opinione positiva del costante sostegno dell'Unione ai processi elettorali e la sua prestazione di assistenza elettorale e di sostegno agli osservatori nazionali; accoglie con favore e sostiene pienamente l'attività del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale a tale proposito;

56. ricorda l'importanza di dare un adeguato seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle MOE in modo da migliorarne l'impatto e rafforzare il sostegno dell'Unione europea agli standard democratici nei paesi interessati;

57. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione, dal SEAE e dagli Stati membri nell'ambito dell'attuale piano d'azione sui diritti umani e la democrazia a collaborare con maggiore determinazione e coerenza con gli organismi di gestione delle elezioni, le istituzioni parlamentari e le organizzazioni della società civile dei paesi terzi, al fine di contribuire alla loro assunzione di poteri e, di conseguenza, al rafforzamento dei processi democratici;

58. sottolinea che la politica di allargamento è uno degli strumenti più solidi per il rafforzamento del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani alla luce degli attuali sviluppi politici nei paesi candidati e potenziali candidati; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sostenere il rafforzamento delle culture politiche democratiche, il rispetto dello Stato di diritto, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e della magistratura, nonché la lotta contro la corruzione in tali paesi; si dichiara convinto che la politica europea di vicinato riveduta dovrebbe continuare a essere incentrata sulla protezione, la promozione e l'attuazione dei diritti umani e dei principi democratici; ribadisce che la protezione, il sostegno attivo ai diritti umani e alla democrazia e la loro attuazione è nell'interesse sia dei paesi partner sia dell'Unione; sottolinea, inoltre, la necessità che l'Unione rispetti l'impegno assunto con i partner, in particolare del suo vicinato, di sostenere le riforme economiche, sociali e politiche, proteggere i diritti umani e contribuire all'istituzione dello Stato di diritto, quale mezzo migliore per rafforzare l'ordine internazionale e per garantire la stabilità nel suo vicinato; ricorda che l'Unione per il Mediterraneo può e dovrebbe definire il dialogo politico in tale ambito e sollecitare un'agenda solida in materia di diritti umani e democrazia nella regione; ricorda che qualsiasi paese intenda aderire all'Unione dovrà garantire il pieno rispetto dei diritti

umani e rispettare rigorosamente i criteri di Copenaghen e che la mancata conformità con tali criteri potrebbe portare a un congelamento dei negoziati;

59. sottolinea che la costruzione della pace richiede sforzi per prevenire e ridurre i conflitti e rafforzare la resilienza delle istituzioni politiche, socioeconomiche e di sicurezza, al fine di gettare le fondamenta per una pace e uno sviluppo sostenibili nel lungo periodo; sottolinea che la promozione dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani è fondamentale per sostenere la pace;

Garantire un approccio completo e coerente al sostegno ai diritti umani e alla democrazia attraverso le politiche dell'Unione

60. prende atto dell'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016; ritiene che la relazione annuale rappresenti uno strumento indispensabile di controllo, comunicazione e discussione sulla politica dell'Unione in materia di diritti umani e democrazia nel mondo e un mezzo prezioso per fornire una panoramica completa delle priorità, degli sforzi e anche delle sfide dell'Unione in questo settore e per identificare altri modi per affrontarle efficacemente;

61. ribadisce con forza il proprio invito al VP/AR a partecipare a un dibattito in Aula con i deputati al Parlamento europeo due volte l'anno, ossia in occasione della presentazione della relazione annuale e poi in risposta alla propria relazione; ribadisce l'importanza di un dialogo interistituzionale continuo, in particolare riguardo al seguito da dare alle risoluzioni d'urgenza del Parlamento sui diritti umani; ricorda che le risposte scritte svolgono altresì un ruolo importante nelle relazioni interistituzionali, in quanto consentono un monitoraggio sistematico e approfondito del seguito dato a tutti i punti sollevati dal Parlamento e contribuiscono pertanto al rafforzamento di un coordinamento efficace; chiede che il VP/AR e il SEAE forniscano risposte complete alle interrogazioni scritte e affrontino le questioni relative ai diritti umani sollevate al più alto livello di dialogo con i paesi coinvolti;

62. elogia il SEAE e la Commissione per la loro esauriente comunicazione sulle attività svolte dall'Unione in materia di diritti umani e democrazia nel 2016; ritiene, tuttavia, che l'attuale formato della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia potrebbe essere migliorato fornendo una migliore visione d'insieme dell'impatto concreto delle azioni dell'Unione sui diritti umani e la democrazia nei paesi terzi;

63. ribadisce la propria opinione che l'adozione del quadro strategico e del primo piano d'azione dell'Unione per i diritti umani e la democrazia nel 2012 abbiano rappresentato una tappa importante per l'Unione, ponendo i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni esterne; si compiace che nel luglio 2015 il Consiglio abbia adottato un nuovo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019 e accoglie con favore l'esecuzione di un riesame intermedio nel 2017; invita il VP/AR, il SEAE, la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace e coerente dell'attuale piano d'azione, anche mediante un'autentica collaborazione con le organizzazioni della società civile; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle modalità con cui hanno attuato il piano; richiama in particolare l'attenzione sull'importanza di aumentare l'efficacia e massimizzare l'impatto locale degli strumenti utilizzati per promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo;

64. ribadisce la propria opinione che, per portare avanti in maniera coerente e uniforme l'agenda in materia di diritti umani e democrazia nonché un'autentica collaborazione con le organizzazioni della società civile a livello locale, nazionale e internazionale, occorrono un solido consenso e un coordinamento rafforzato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione; sottolinea con forza che gli Stati membri dovrebbero acquisire una maggiore titolarità dell'attuazione del piano d'azione e del quadro strategico dell'Unione, utilizzandoli come modello per promuovere i diritti umani e la democrazia a livello sia bilaterale che multilaterale;

65. riconosce il ruolo essenziale di Stavros Lambrinidis, rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai fini del rafforzamento della visibilità e dell'efficacia dell'Unione nel tutelare e promuovere i diritti umani e i principi democratici in tutto il mondo e ne sottolinea il ruolo nel favorire l'attuazione coerente e uniforme della politica dell'Unione in materia di diritti umani; accoglie con favore la proroga del mandato del rappresentante speciale dell'UE fino al 28 febbraio 2019 e ribadisce la sua richiesta che questo mandato assuma carattere permanente; raccomanda, a tale riguardo, che al rappresentante speciale dell'UE siano conferiti poteri d'iniziativa, maggiore visibilità pubblica nonché personale e risorse finanziarie adeguati per lavorare al massimo del proprio potenziale; raccomanda, inoltre, che il rappresentante speciale dell'UE migliori la trasparenza delle sue attività, piani, relazioni sui progressi compiuti e valutazioni;

66. deplora che il lavoro e l'impatto del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani possano essere accessibili solo parzialmente attraverso un esame della relazione annuale sui diritti dell'uomo, il suo account sui social media e i discorsi disponibili;

67. sostiene pienamente le strategie nazionali in materia di diritti umani, che adeguano l'azione dell'Unione alla situazione e alle esigenze specifiche di ciascun paese; ribadisce la propria richiesta di concedere ai deputati al Parlamento europeo l'accesso ai contenuti delle strategie; sottolinea con forza l'importanza di tenere conto delle strategie nazionali in materia di diritti umani a tutti i livelli del processo di elaborazione delle politiche nei confronti di singoli paesi terzi; ribadisce che le strategie nazionali in materia di diritti umani (HRCS) dovrebbero corrispondere alle azioni dell'Unione da attuare in ciascun paese sulla base delle situazioni specifiche e dovrebbero contenere indicatori misurabili per valutare i progressi e la possibilità, ove necessario, di adeguarle;

68. si compiace della designazione di punti focali in materia di diritti umani e questioni di genere da parte di tutte le delegazioni dell'Unione e le missioni nell'ambito della PSDC; ribadisce la propria raccomandazione al VP/AR e al SEAE di elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al ruolo dei punti focali in seno alle delegazioni, in modo che queste possano migliorare, fungere da veri e propri consulenti per i diritti umani e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente;

69. riconosce che i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi possono rappresentare uno strumento efficiente di coinvolgimento e cooperazione bilaterale nella promozione e nella tutela dei diritti umani; si compiace dell'avvio di dialoghi sui diritti umani con un numero crescente di paesi; elogia e incoraggia ulteriormente il coinvolgimento della società civile nei dialoghi preparatori; ribadisce il proprio invito a sviluppare un meccanismo globale di monitoraggio e riesame del funzionamento dei dialoghi sui diritti umani;

70. ricorda che l'Unione si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle

sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea pertanto che l'avanzamento dei diritti umani e dei principi democratici, comprese le clausole di condizionalità in materia di diritti umani negli accordi internazionali, deve essere sostenuto attraverso tutte le politiche dell'Unione dotate di una dimensione esterna, come la politica di allargamento e vicinato, la PSDC e le politiche in materia di ambiente, sviluppo, sicurezza, lotta contro il terrorismo, commercio, migrazione, giustizia e affari interni;

71. ricorda che le sanzioni costituiscono uno strumento essenziale della PESC; esorta il Consiglio ad adottare le sanzioni previste nella legislazione dell'Unione quando sono ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi della PESC, in particolare al fine di proteggere i diritti umani e di consolidare e sostenere la democrazia, assicurando nel contempo che esse non abbiano un impatto sulla popolazione civile; chiede che tali sanzioni siano incentrate sui funzionari identificati come responsabili delle violazioni dei diritti umani, per punire i loro reati e abusi;

72. prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per onorare il suo impegno di includere disposizioni concernenti i diritti umani nelle sue valutazioni d'impatto delle proposte legislative e non legislative, delle misure di attuazione e degli accordi commerciali e di investimento; esorta la Commissione a migliorare la qualità e la portata delle valutazioni d'impatto e a garantire di conseguenza l'inclusione sistematica delle questioni concernenti i diritti umani nel testo delle proposte legislative e non legislative;

73. ribadisce il proprio pieno sostegno a favore del forte impegno dell'Unione nei confronti della promozione dei diritti umani e dei principi democratici attraverso la cooperazione con le strutture delle Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), nonché le organizzazioni regionali come, ad esempio, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), l'Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (SAARC), l'Unione africana e la Lega araba, e altre organizzazioni, in linea con gli articoli 21 e 22 TUE;

74. sottolinea che, al fine di soddisfare gli ambiziosi obiettivi definiti nel nuovo piano d'azione, l'Unione deve destinare adeguate risorse e competenze, in termini sia di risorse umane specifiche presso le delegazioni e la sede centrale sia in termini di fondi disponibili;

75. ribadisce, inoltre, l'importanza fondamentale della partecipazione attiva e costante dell'Unione a tutti i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, in particolare alla terza commissione dell'Assemblea generale dell'ONU e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani; riconosce gli sforzi compiuti dal SEAE, dalle delegazioni dell'Unione a New York e a Ginevra e dagli Stati membri per aumentare la coerenza dell'Unione sulle questioni dei diritti umani a livello delle Nazioni Unite; incoraggia l'Unione a rafforzare gli sforzi tesi a far sentire la propria voce, anche intensificando la crescente attuazione delle iniziative interregionali nonché copatrocinando risoluzioni e assumendo un ruolo guida nel relativo processo; sottolinea la necessità di una leadership dell'Unione che solleciti una riforma delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di rafforzare l'impatto e la forza del sistema multilaterale basato su norme e di garantire una protezione più efficace dei diritti umani nonché la promozione del diritto internazionale;

76. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 70^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

-
- (1) <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>
 - (2) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167
 - (3) https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf
 - (4) <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10>
 - (5) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
 - (6) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
 - (7) <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
 - (8) <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e>
 - (9) <http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm>
 - (10) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
 - (11) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf>
 - (12) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf>
 - (13) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
 - (14) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf
 - (15) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
 - (16) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385>
 - (17) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
 - (18) https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
 - (19) <http://data.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/it/pdf>
 - (20) <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf>
 - (21) http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf
 - (22) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/it/pdf>
 - (23) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6129-2012-REV-1/it/pdf>
 - (24) <https://www.osce.org/odihr/19223?download=true>
 - (25) <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf>
 - (26) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf

- (27)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf
- (28)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf
- (29)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf
- (30)GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
- (31)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
- (32)<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/it/pdf>
- (33)Testi approvati, [P8_TA\(2017\)0344](#).
- (34)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0502](#).
- (35)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0404](#).
- (36)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0405](#).
- (37)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0300](#).
- (38)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0020](#).
- (39)Testi approvati, [P8_TA\(2016\)0066](#).
- (40)GU C 181 del 19.5.2016, pag. 69.
- (41)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
- (42)GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.
- (43)GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
- (44)GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
- (45)GU C 310 del 25.8.2016, pag. 35.

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2017

[Avviso legale](#)